

	INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE EX ART.36 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.II.	Data
		06/12/2022

Gentile lavoratore,

ai fini di ottemperare agli obblighi di informazione di cui all'**art.36 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.** con la presente nota le trasmettiamo:

- nominativi figure responsabili
- obblighi dei lavoratori
- informazione sui principali rischi connessi al lavoro a videoterminale
- informazione sullo stress lavoro correlato
- regole comportamentali per sostituzione toner
- regole per un utilizzo consapevole del cellulare

La informiamo inoltre circa le figure della nostra organizzazione in materia di prevenzione protezione del posto di lavoro:

Figura	Nominativo	Indirizzo e-mail
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)¹	Alessandro COMOLA	a.comola@studiocomola.com
Medico competente²	Maria Grazia Cifaldi	mg.cifaldi@gmail.com
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)³	Giuseppe Caruso	gcaruso@comune.chieri.to.it

Le rammentiamo gli obblighi dell'**art.20 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.** ed in particolare quelli del **comma 2**:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Oltre agli obblighi generali le ricordiamo:

¹ Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art.2, comma 1, lett. f) D.lgs 81/08).

² Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto (art.2, comma 1, lett. h) D.lgs 81/08).

³ Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art.2, comma 1, lett. i) D.lgs 81/08).

	INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE EX ART.36 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.II.	Data
		06/12/2022

- ❑ L'obbligo per le lavoratrici madri esposte a rischio specifico, sancito dall'**art.8, comma 2 del D.Lgs 151/01**, di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato;
- ❑ Il **divieto assoluto di assumere alcoolici durante l'orario lavorativo, nonché di far uso di droghe**, connesso anche, per le mansioni e le attività soggette, all'estensione della sorveglianza sanitaria di cui all'**art.41, comma 4 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.** all'alcool dipendenza ed all'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti;
- ❑ Il **divieto assoluto di fumare sul posto di lavoro** sancito dal **DPCM 23/12/2003**.



Divieto di fumo nei posti di lavoro (D.P.C.M. 23/12/2003)

Il divieto è esteso anche ai fumatori delle c.d. sigarette elettroniche poiché dalla valutazione del rischio non si è potuto escludere che alcune sostanze presenti in tali sigarette possano risultare nocive per le persone, come ribadito dalla commissione per gli interpelli (interpello n.15/13 del 24/10/13): *"in ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio", ferma restando la possibilità per il "datore di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in azienda", nel caso in cui ciò non avvenga, ne potrà essere "consentito l'uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l'utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)".*

Le ricordiamo inoltre che nello svolgimento delle sue attività a videoterminale Lei ha il diritto, sancito dall'**art.175 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.**, di fare **una pausa da 15 minuti ogni due ore di lavoro continuativo a videoterminale**. Tale pausa non deve essere necessariamente una pausa dal lavoro ma può essere effettuata svolgendo delle attività che non richiedano l'utilizzo del VDT (ad es. riunioni, conversazioni telefoniche, ecc.).

Data	Nome e Cognome	Firma per ricevuta



IL LAVORO A VIDEOTERMINALE

Requisiti dell'ambiente di lavoro

SPAZIO

Come indicato al punto 2, lettera a) dell'Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti, così come indicati nella fig. 1.




Figura 1 – POSTO DI LAVORO

ILLUMINAZIONE

I requisiti generali di illuminazione riportati al punto 2, lettera b), dell'Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. prevedono che:

- l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantisca un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
- siano evitati riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore, disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale (in particolare le postazioni vanno posizionate in modo da avere la luce naturale di fianco, come indicato nelle figure 2 e 3)
- si tenga conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.
- ove necessario, le finestre siano munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.



**INFORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE
EX ART.36 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.II.**

Data

06/12/2022




Figura 2 –CORRETTA ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

Lo sguardo principale dell'operatore deve essere parallelo alla finestra.
La postazione di lavoro deve trovarsi possibilmente in una zona lontana dalle finestre oppure sul lato del posto di lavoro lontano dalle finestre.




Figura 3 – CORRETTA POSIZIONE DEL POSTO DI LAVORO RISPETTO
ALLA ILLUMINAZIONE NATURALE

DISTANZA VISIVA

Con gli schermi comunemente in uso è consigliabile una distanza visiva compresa tra 50 e 70 cm (vedi figura 1). Per gli schermi molto grandi, è consigliabile una distanza maggiore.

RUMORE

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione delle postazioni di lavoro e dell'acquisto delle attrezzature stesse, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale (punto 2, lettera d), Allegato XXXIV, D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).

	INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE EX ART.36 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.II.	Data
		06/12/2022

PARAMETRI MICROCLIMATICI

Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori e le attrezzature in dotazione al posto di lavoro, di buona qualità, non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori (punto 2, lettera e), Allegato XXXIV, D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).

RADIAZIONI

Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (punto 2, lettera f), Allegato XXXIV, D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).

Gli schermi piatti non emettono radiazioni pericolose e anche quelli tradizionali attualmente in commercio non destano preoccupazioni. In base alle conoscenze attuali, essi non rappresentano un pericolo per la salute, neppure per le donne in gravidanza. L'impiego di speciali filtri allo scopo di ridurre le radiazioni è stato, quindi, ritenuto inutile.

IRRAGGIAMENTO TERMICO

Sia gli schermi che le unità centrali producono calore che poi deve essere smaltito aerando adeguatamente i locali. L'elevata presenza di schermi in un locale impone quindi una maggiore ventilazione. Occorre tenere presente che anche l'unità centrale produce calore.

Poiché il calore prodotto da uno schermo piatto è circa un terzo di quello emesso da uno schermo tradizionale, ai fini del miglioramento delle condizioni di lavoro, è consigliabile la progressiva sostituzione dei monitor tradizionali con schermi piatti.

Gli addetti a videoterminale addetti dovranno provvedere ad aerare regolarmente i locali di lavoro. In inverno sarà sufficiente tenere le finestre aperte per pochi minuti in modo da cambiare l'aria in tutto il locale. In estate può bastare un piccolo ventilatore per dare ristoro.

UMIDITA'

Il calore generato dai VDT può rendere l'aria asciutta, ed alcuni portatori di lenti a contatto provano disagio per tale circostanza.

Si farà in modo, quindi, di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente per garantire il confort generale dei lavoratori ed il fastidio possibile per i portatori di lenti a contatto.

INTERFACCIA ELABORATORE-UOMO

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, occorre tener conto dei seguenti fattori (punto 3), Allegato XXXIV, D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.):

- il software dovrà essere adeguato alla mansione da svolgere e di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore;
- nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo verrà utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
- il software dovrà essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività;
- i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
- i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

Attrezzature di lavoro

L'utilizzazione in sé del VDT non è fonte di rischio per i videoterminalisti che dispongano, come precisato nel seguito, di schermi moderni e adatti alle attività lavorative, così come di arredi stabili, facilmente pulibili e soprattutto regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle proprie caratteristiche fisiche.

Agli addetti deve venir garantito di poter fare delle pause e rilassarsi. Gli operatori dovranno segnalare eventuali malfunzionamenti o situazioni difformi da quanto specificato nel seguito.



**INFORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE
EX ART.36 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.II.**

Data

06/12/2022

SCHERMO

Come prescritto dall'Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., gli schermi del VDT in dotazione possiedono le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera b), Allegato XXXIV):

- la risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi
- l'immagine sullo schermo risulta stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità
- la brillantezza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo risultano facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali
- lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.
- è possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
- sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.
- lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta



TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO

Come prescritto dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la tastiera ed il mouse facenti parte del VDT in dotazione devono possedere le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera c), Allegato XXXIV):

- La tastiera è separata dallo schermo, è facilmente regolabile ed è dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.
- Lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore.
- La tastiera possiede una superficie opaca onde evitare i riflessi.
- La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I simboli dei tasti presentano sufficiente contrasto e risultano leggibili dalla normale posizione di lavoro.
- Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro viene posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso.



Postazione di lavoro

PIANO DI LAVORO

Come previsto dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il piano di lavoro deve possedere le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera d), Allegato XXXIV):

- superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio, come indicato nella figura a lato, che riporta le misure standard
- l'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.
- il supporto per i documenti, ove previsto, deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.



**INFORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE
EX ART.36 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.II.**

Data

06/12/2022




Figura 4 – PIANO DI LAVORO

SEDILE DI LAVORO

Come previsto dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il sedile di lavoro deve possedere le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera e), Allegato XXXIV):




Figura 5 – SEDILE DI LAVORO E REGOLAZIONI

- il sedile di lavoro risulta stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché l'assunzione di una posizione comoda. Il sedile possiede altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.
- lo schienale è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore ed è dotato di regolazione dell'altezza e dell'inclinazione. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore potrà fissare lo schienale nella posizione selezionata.
- lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili, presentano un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore.
- il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.

Un poggiatesta sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiatesta sarà tale da non spostarsi involontariamente durante il suo uso.



**INFORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE
EX ART.36 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.II.**

Data

06/12/2022

Affaticamento visivo

Si tratta di un sovraccarico dell'apparato visivo. I sintomi sono bruciore, lacrimazione, secchezza oculare, senso di corpo estraneo, fastidio alla luce, dolore oculare e mal di testa, visione annebbiata o sdoppiata, frequente chiusura delle palpebre e stanchezza alla lettura. Sono disturbi che si manifestano in chi è sottoposto a stress visivo e possono causare vere e proprie malattie.

Oltre al corretto posizionamento della postazione ed ai requisiti già descritti per l'attrezzatura di lavoro, per ridurre al minimo l'affaticamento visivo degli addetti all'utilizzo del VDT, occorre osservare le seguenti misure di prevenzione:

- non avvicinarsi mai troppo al video per migliorare la visibilità dei caratteri (tenere presenti le corrette distanze già indicate); aumentare piuttosto il corpo dei caratteri od ingrandire la pagina sullo schermo. Soprattutto nel caso si adoperino lenti multifocali (progressive), è utile mantenere i testi cartacei alla medesima altezza rispetto al monitor, utilizzando un leggìo portadocumenti posizionato il più vicino possibile al video e sempre di fronte all'operatore.
- per i portatori di occhiali: gli oggetti riflettenti dell'ambiente, ma soprattutto il monitor, originano riflessi sia sulla superficie esterna sia su quella interna degli occhiali. Questi riflessi si sovrappongono sulla retina alle immagini visive e creano degli aloni fastidiosi. È buona norma utilizzare lenti trattate con filtri antiriflesso. Anche talune lenti colorate possono essere utili per ridurre la luce dello sfondo e migliorare il contrasto.
- effettuare le previste pause: il D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, all'art. 175, comma 3, prevede 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT, durante la quale è consigliabile sgranchirsi le braccia e la schiena, senza impegnare gli occhi. Gli effetti più benefici si hanno quando, durante le pause, si rivolge lo sguardo su oggetti lontani, meglio se fuori dalla finestra



Postura non corretta

Per prevenire l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici i lavoratori dovranno:

- Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale. A tale scopo sono disponibili le diverse regolazioni (fig. 1)
- Posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm. (fig. 1);
- Disporre la tastiera davanti allo schermo (fig. 1 e fig. 4) ed il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;
- Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;
- Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori).





**INFORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE
EX ART.36 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.II.**

Data
06/12/2022

STRESS LAVORO CORRELATO

I lavoratori addetti all'utilizzo di videotermini a volte accusano disturbi da stress. Ciò deriva, molto spesso, da un incremento del ritmo di lavoro o da pressioni esterne per soddisfare determinate scadenze di lavoro, e non dall'utilizzo in se delle attrezzature munite di videotermini.

Per alcuni lavoratori addetti al VDT si riscontra, al contrario, una riduzione dello stress, in quanto il videoterminale rende il loro lavoro più facile o più interessante.

Nel lavoro al videoterminale è possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che essa sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche.



Si raccomanda i videoterminalisti, al riguardo:

- o di seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche;
- o di utilizzare parte del tempo per acquisire le necessarie competenze ed abilità;
- o di rispettare la corretta distribuzione delle pause;
- o di utilizzare software per il quale si è avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare.

In caso di anomalie del software e delle attrezzature l'operatore potrà riferire al datore di lavoro o al preposto per la soluzione del problema.

Infine, si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al videoterminale, è un elemento utile per l'attenuazione di uno dei possibili fattori di affaticamento mentale.

Nel caso di disagio a chi posso rivolgermi?

L'Organizzazione ha identificato ad interim nella figura del **medico competente** il riferimento cui potersi rivolgere per segnalare eventuali casi di disagio lavorativo.

La valutazione dei rischi

Il D.Lgs.81/08 e s.m.i. esplicita l'obbligo per il Datore di Lavoro di effettuare la Valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo le indicazioni riportate nell'Accordo Europeo sullo Stress siglato il 4 ottobre del 2004, e secondo le Linee guida emanate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

In virtù di tale obbligo periodicamente l'Organizzazione costituisce un gruppo di lavoro per procedere all'aggiornamento della valutazione da stress lavoro correlato.

Gli esiti della valutazione del rischio si possono classificare secondo le categorie indicata a lato:

Tabella 12			
Codice colore	da	a	Requisiti minimi sulla base delle indicazioni della Commissione
	0	58	L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Nel caso in cui la valutazione preliminare identifichi un 'rischio non rilevante', tale risultato va riportato nel DVR e si dovrà prevedere un 'piano di monitoraggio', ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell'andamento degli Eventi sentinella.
	59	90	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress lavoro-correlato; vanno adottate azioni correttive e successivamente va verificata l'efficacia degli interventi stessi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di valutazione approfondita. Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare adeguate azioni correttive (es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi o formativi) riferite, in modo specifico, agli indicatori di Contenuto e/o di Contesto che presentano i valori di rischio più elevato. Successivamente va verificata, anche attraverso un monitoraggio effettuato con le stesse 'liste di controllo', l'efficacia delle azioni correttive; se queste ultime risultano inefficaci, si passa alla valutazione approfondita.
	91	216	L'analisi degli indicatori evidenzia un livello di rischio stress lavoro-correlato ALTO, tale da richiedere il ricorso ad azioni correttive immediate. Vanno adottate azioni correttive corrispondenti alle criticità rilevate; successivamente va verificata l'efficacia degli interventi correttivi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di valutazione approfondita. Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una singola Area, si devono adottare adeguate azioni correttive (es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi o formativi) riferite in modo specifico agli indicatori di Contenuto e/o di Contesto con i punteggi più a rischio.

Per approfondire

Un importante strumento di approfondimento sul tema è costituito dalla "Guida elettronica alla gestione dello stress e dei rischi psicosociali" della European Agency for Safety and Health at Work accessibile sul web:
<http://equides.osha.europa.eu/stress/IT-IT/>



A livello nazionale il documento di riferimento è "Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato, Manuale ad uso delle aziende, ed. 2011" pubblicato dall'INAIL:
www.inail.it



	INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE EX ART.36 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.II.	Data
		06/12/2022

SOSTITUZIONE TONER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI

Il toner non è un materiale omogeneo, bensì una polvere finissima contenente particelle di carbone, ferro e resina. Nel processo di stampa laser, utilizzato nelle fotocopiatrici ed in alcune stampanti, il toner si imprime sulla carta costituendo il testo e le immagini stampate. Inizialmente era essenzialmente polvere di carbone, ma successivamente, per migliorarne le prestazioni, alle particelle carboniose è stato mescolato un polimero. Le particelle di polimero vengono fuse dal calore del forno fusore della stampante attaccandosi alle fibre della carta. La composizione del polimero varia da un produttore all'altro, ma solitamente è un copolimero stirene-acrilato oppure una resina poliestere. Essendo il toner una polvere fine, se disperso rimane sospeso a lungo e può peggiorare la qualità dell'aria dell'ambiente in cui è collocata la stampante. Può avere un effetto irritante sulle vie respiratorie, soprattutto nelle persone affette da asma e bronchite cronica. **Il contenuto di carbone è comunque stato ridotto ad un livello tale da non essere considerato pericoloso per la salute dei lavoratori.** È opportuno evitare di disperdere il toner, per esempio manomettendo le cartucce o pulendo l'interno delle stampanti con getti di aria. Anche le operazioni di pulizia delle stampanti devono essere effettuate utilizzando guanti di protezione.

Si riportano di seguito alcune informazioni e prescrizioni ricavate dall'analisi di varie schede di sicurezza di diversa fabbricazione. **Le seguenti sono quindi prescrizioni generali e di buona norma, da fornire al personale addetto alla sostituzione e/o manipolazione di cartucce contenenti toner.**

SCHEDA DI SICUREZZA CARTUCCIA TONER NERO

PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Precauzioni per le persone: evitare la formazione di polvere. Metodi di bonifica: raccogliere il prodotto fuoriuscito in contenitori da avviare a discarica; eliminare i residui per mezzo di aspiratori ad alta efficienza.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Manipolazione: aprire i contenitori solo al momento dell'uso.

Immagazzinamento: mantenere i contenitori chiusi, in luogo fresco ed asciutto. Evitare fonti di calore o temperature particolarmente rigide.

PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Protezione respiratoria: in caso di formazione di polveri, utilizzare una mascherina antipolvere.

Protezione delle mani: guanti monouso.

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Si raccomanda di provvedere alla RACCOLTA DIFFERENZIATA delle cartucce scariche da destinare ad operazioni di recupero, riciclo e reimpiego.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Simbolo di pericolo: non richiesto.

Fraasi di rischio: non richieste.

Consigli di prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Contatto con gli occhi: irrigare gli occhi con molta acqua a palpebre aperte, rimuovendo preventivamente eventuali lenti a contatto.

Contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

Inalazione: assicurare l'apporto di aria fresca. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.

Ingestione: risciacquare la bocca e bere molta acqua. In caso di ingestione di quantità significative di prodotto, ricorrere a cure mediche.

	INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE EX ART.36 DEL D.LGS 81/08 E SS.MM.II.	Data
		06/12/2022

REGOLE PER UN UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL CELLULARE

Per ciò che concerne i telefoni cellulari aziendali assegnati per motivi di lavoro se ne raccomanda un utilizzo consapevole e moderato poiché, nonostante il Ministero della Salute nel suo sito istituzione dedicato a "Telefoni Cellulari e Salute" affermi che *"le evidenze scientifiche attualmente disponibili tendono, nel loro complesso, a deporre contro l'ipotesi che l'uso dei telefoni cellulari comporti un incremento del rischio"*, non sono escludibili effetti dannosi a lungo termine.

A tale proposito si raccomanda di:

- effettuare telefonate preferibilmente in condizioni di alta ricezione del segnale e in zone ad alta copertura dalle reti di telefonia mobile;
- nelle chiamate utilizzare preferibilmente sistemi a "mani libere" (auricolari e sistemi viva-voce);
- ridurre le telefonate non necessarie;
- limitare alle situazioni di necessità l'uso del telefono in auto e durante la guida, anche ove si utilizzino i sistemi in viva voce e a mani libere concessi dal Codice della Strada. E' dimostrato che l'uso telefono cellulare durante la guida di veicoli aumenta il rischio di incidenti stradali, diminuendo la capacità di attenzione del conducente;
- prestare particolare attenzione all'uso del telefono in fase di attraversamento delle aree di lavoro, soprattutto in relazione alla lettura e scrittura di messaggi di testo. L'uso nelle aree di lavoro del telefono può comportare una forte diminuzione del livello di attenzione verso l'ambiente esterno e concorrere al verificarsi di incidenti e investimenti, con conseguenze potenzialmente molto gravi.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero dell'Ambiente www.salute.gov.it: Home > News e media > Dossier > Telefoni cellulari e salute

